DELIBERAZIONE N. 209

Adottata dal Direttore Generale in data 30 GEN. 2019

**OGGETTO: aspettativa s. a. per motivi di famiglia del dipendente matr. 113209 ai sensi dell'art. 12 comma 1– CCNL integrativo 1998/2001 -Comparto Sanità.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 31 GEN. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

| | |
|---|---|
| IL Direttore Generale | Dott.ssa Graziella Pintus |
| Coadiuvato dal | |
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO | Dott. ssa Laura Balata |
| DIRETTORE SANITARIO | Dott. Vinicio Atzeni |

**Su proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane**

**Visto** il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** che, con nota prot. n. NP/2019/791 del 24/01/2019, il dipendente, matr. 113209 ha chiesto un periodo di aspettativa senza assegni per assistenza al figlio minore nato il 30/04/2018, con decorrenza dal 11/02/2019 e fino al 06/05/2019;

**Visto** l'art.12, comma 1 del CCNL Integrativo 1998/2001 -Comparto sanità, in base al quale al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

**Visto** l'art. 12, comma 5 del CCNL Integrativo 1998/2001 -Comparto sanità- in base al quale, qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti previsti;

**Precisato** che il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett a) e b) CCNL integrativo 1998/2001, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c);



2

**Ritenuto** di dover concedere al dipendente, matr. 113209 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere in servizio presso il Dipartimento Cardiovascolare, un periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 1 del CCNL integrativo 1998/2001 del comparto sanità, a decorrere dal 11/02/2019 fino al 06/05/2019.

**D E L I B E R A**

**per i motivi esposti in premessa:**

1. di concedere al dipendente, matr. 113209, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere in servizio presso il Dipartimento Cardiovascolare, un periodo di aspettativa senza assegni per assistenza al figlio minore nato il 30/04/2018 ai sensi dell'art.12, comma 1 del CCNL integrativo 1998/2001 del comparto sanità, a decorrere dal 11/02/2019 e fino al 06/05/2019;
2. di dare atto che tale periodo di aspettativa, senza retribuzione, per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti previsti;
3. di dare atto altresì che al rientro il dipendente non potrà usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett c).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

Il DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaziella Pintus

Direttore : Dott.ssa M. T. Garau
Resp Sett. Giuridico: R.Addari
Ass.te Amm.vo: B. Fara